PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE
DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Questo documento si pone l'obiettivo di indicare le linee guida operative essenziali riguardanti l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), le indicazioni sulle diverse fasi del loro ingresso, accoglienza e percorso didattico e le figure coinvolte nel processo di inclusione. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro ed è pertanto soggetto a integrazioni e rivisitazioni.

LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA ITALIANA NELLA LEGISLAZIONE

La Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 3 recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale esono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinionipolitiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono ilpieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". All'art. 34 recita: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzioneinferiore […] è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

QUADRO CRONOLOGICO DELLA NORMATIVA ITALIANA PER L'INCLUSIONE DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ

· Legge 118/71 «Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore deimutilati ed invalidi civili». Essa introduce per la prima volta il principio secondo il quale per alcunetipologie di alunni in situazione di disabilità «l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica».

· Circolare Ministeriale 227/75 con in allegato la relazione conclusiva della Commissione presieduta dalla Sen. Franca Falcucci. Le indicazioni contenute nella relazione Falcucci hanno dato origine alle scelte normative che hanno consentito la diffusione dell'integrazione scolastica nel nostro paese.

· Essa afferma che «il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire la scuola e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino e ogni adolescente per favorire lo sviluppo personale, precisando per altro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento dimete minime comuni».

· Legge 517/77 «Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico». Prevede l'abolizione delle classi differenziali per gli alunni svantaggiati. Consente a tutti gli alunni in situazione di disabilità di accedere alle scuole elementari e alle scuole medie inferiori. Inoltre, prevede gli strumenti necessari per adempiere a tale obbligo: insegnanti di sostegno specializzati, numeri di alunni per classe non superiore a venti, interventi specialistici dello Stato e degli Enti Locali.

· Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87; Circolare Ministeriale 262/88 «Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 – Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni in situazione di handicap». È una sentenza fondamentale, per l'integrazione scolastica nella scuola secondaria superiore, in quanto assicura la frequenza in questo ordine discuola agli alunni in situazione di disabilità, indipendentemente dalla gravità della situazione, perché tale frequenza è «un essenziale fattore di recupero e di superamento dell'emarginazione».

· Legge 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». La legge 104/92 affronta in maniera organica tutte le problematiche della disabilità. Essa sancisce il diritto all'istruzione e all'educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione di svantaggio precisando che "l'esercizio di tale diritto non può essere impedito dadifficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità». In particolare, per quanto concerne il diritto all'istruzione e all'educazione, si vedano gli articoli 12-17 che rappresentano ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per il raggiungimento della qualità dell'integrazione scolastica.

· Decreto Ministeriale 256/92 «Criteri per la stipula degli Accordi di programma fra amministrazione scolastica, enti locali e unità sanitarie locali, concernenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap». L'accordo di programma rappresenta un importante strumento per il coordinamento e la programmazione degli interventi e delle prestazioni da parte delle diverse amministrazioni presenti sul territorio provinciale. Nella stipula degli accordi di programma è fondamentale il lavoro di collaborazione e di condivisione degli interventi che le associazioni dei genitori possono intraprendere.

· Decreto Presidente della Repubblica 24/02/94 «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap». Definisce le competenze delpersonale delle Aziende Sanitarie Locali in merito all'individuazione dell'alunno in situazione di disabilità ai fini della predisposizione della sua diagnosi funzionale, del suo profilo dinamico funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.

· Circolare Ministeriale 123/94 «Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP ex art. 15 della legge 104/92». La circolare definisce ed aggiorna le indicazioni per l'individuazione dei componenti il GLIP, le attività e i compiti previsti per questo organismo.

· Decreto Ministeriale 122/94 «Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale - GLIP ex art. 15 della legge 104/92». Tale decreto fornisce ulteriori indicazioni per assicurare una maggiore efficacia dei GLIP, dei gruppi H operanti presso i CSA (ex Provveditorati agli Studi) e dei gruppi di studio e di lavoro a livello di circolo di istituto.

· Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità».

LEGISLAZIONE RIGUARDANTE

I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

· Legge n 170 dell'8 ottobre 2010: essa riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA". Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico.

· Decreto Miur n 5669 del 12 luglio 2011: trasmissione linee guida DSA.

· Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, «Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica».

· C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 con la quale il Miur ha fornito indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto dalla D.M. del 27.12.12 e successiva nota n 2563 del 22 novembre 2013.

· Nota MIUR in materia di Esami di stato per gli studenti che presentano DSA e BES. L'ultima nota del MIUR è relativa agli Esami di stato 2014/2015 – "Modalità organizzative e svolgimento. Studenti con DSA o con BES Pubblicata l'Ordinanza ministeriale n. 11 del 29 maggio 2015 avente per oggetto

· «Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015».

LEGISLAZIONE NAZIONALE PER L'INSERIMENTO E L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELLE SCUOLE ITALIANE

· La normativa vigente in materia di obbligo scolastico (art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'art. 2 della legge n. 53/2003 e art. 1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 Testo Unico sull'Immigrazione, n, 76) detta norme in merito al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per tutti i minori presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla loro condizione di straniero e dalla regolarità della loro posizione (art. 38 del D. L. vo 25 luglio 1998, n, 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99).

· Legge 06/03/1998 n 40: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

· D.P.R. 275/1999 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche».

· D.P.R. 31/08/1999 n 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

· C.M. 24 01/03/2006 «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri» (MIUR).

· C.M. 2 08/01/2010: «indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana».

· Decreto Ministeriale 12/07/2011 e allegate Linee Guida.

· Direttiva Ministeriale 27/12/2012.

· Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013.

· Febbraio 2014 «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri» (MIUR).

· Novembre 2014 «Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati».

· La legge n. 32 del 26 luglio 2002, modificata con la legge n. 5 del 3 gennaio 2005, disciplina gli interventi che la Regione promuove per la sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

· Marzo 2022 "Orientamenti Interculturali, Idee e Proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori".

LEGISLAZIONE REGIONALE TOSCANA PER L'INSERIMENTO E L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELLE SCUOLE ITALIANE

· La legge n. 32 del 26 luglio 2002, modificata con la legge n. 5 del 3 gennaio 2005, disciplina gli interventi che la Regione promuove per la sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

· La legge regionale del giugno 2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" stabilisce in particolare all'art. 41 che la Regione stessa promuova intese con l'ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire obiettivi di massimo rilievo.

CHI SONO GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Gli alunni con BES possono essere:

· Allievi con certificazione di disabilità, in riferimento alla Legge 104/92 (art. 3).

· Allievi con diagnosi di disturbi evolutivi: DSA, ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria.

· Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: "Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche".

FINALITÀ

· garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;

· favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con BES, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

· ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con BES;

· assicurare la formazione e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con BES;

· adottare forme di verifica e valutazione adeguate alla necessità degli alunni con BES;

· sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori alle problematiche relative legate ai BES;

· incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

AREA AMMINISTRATIVA

· Figure coinvolte: dirigente scolastico, segreteria didattica, funzione strumentale preposta all'area dell'inclusione, coordinatore di classe, consiglio di classe, famiglia dell'allievo/a.

· All'atto dell'iscrizione online (entro le scadenze stabilite dal MI) la famiglia segnala alla scuola la presenza di un alunno con DSA o tutelato dalla legge 104 e, all'atto dell'iscrizione, presenta alla segreteria didattica la certificazione attestante la diagnosi di DSA o altro tipo di certificazione.

· La famiglia prende visione del presente Protocollo d'Accoglienza che contiene le prime informazioni essenziali.

· La segreteria didattica, dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni provenienti da ordini di scuola precedenti o di pari grado (in caso di trasferimenti), comunica alla funzione strumentale preposta all'area dell'inclusione (da ora denominata F.S. Inclusione) la presenza della documentazione e quest'ultima si accerta che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP (tipologia del disturbo/i, livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle ricadute che compromettono l'apprendimento e il rendimento scolastico dello studente, eventuali osservazioni didattico-educative della scuola di provenienza).

· Una volta attribuita la classe a ciascuno studente, la F.S. all'inclusione informa il coordinatore di classe, che a sua volta informa tutto il Consiglio, sulla presenza di un alunno con BES e sui tratti essenziali della certificazione.

· Nel mese che precede il primo consiglio di classe (da ora denominato C.d.C) i docenti devono prendere tempestivamente visione della certificazione al fine di elaborare una adeguata programmazione didattica.

· Per gli alunni in corso di certificazione, dati i tempi lunghi necessari per il completamento dell'iter certificativo, è previsto in via transitoria l'utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi. È necessaria a tal fine una dichiarazione della famiglia che autocertifichi la data dell'appuntamento diagnostico; le certificazioni prodotte da specialisti privati sono valide in via transitoria in attesa della certificazione del sistema sanitario nazionale o di altro ente accreditato.

· La famiglia dello/a studente/ssa ha come referente il coordinatore di classe che, all'inizio dell'anno scolastico, contatta i genitori e l'allievo/a (qualora fosse maggiorenne) per descrivere le azioni previste dalla scuola in caso di bisogni educativi speciali, per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica degli stessi, per presentare le figure di riferimento della scuola, la normativa in vigore, la procedura di compilazione del PDP, nonché le modalità didattiche adottate.

· Tutto il materiale raccolto sarà inserito nel fascicolo dello/a studente/ssa.

· Il coordinatore di classe ha il compito di tenere i contatti con la F.S. dell'area dell'Inclusione e di fornire informazioni sullo/a studente/ssa ai membri del C.d.C. al fine della predisposizione del PdP (piano didattico personalizzato) o del PEI (piano educativo individualizzato); il coordinatore deve inoltre prevedere monitoraggi intermedi e finali di tali piani di lavoro.

· La F.S. preposta all'area dell'Inclusione traccia una relazione al fine di evidenziare sia i punti forti sia le criticità emerse durante l'attuazione dei percorsi individualizzati. Tale relazione deve essere presentata al collegio dei docenti che conclude le attività didattiche.

· Sulla base della relazione finale, la F.S. predispone il Piano Annuale delle Attività per l'anno scolastico successivo e fa presente al dirigente le eventuali richieste del corpo docente per migliorare l'offerta formativa legata all'area dell'inclusione scolastica (ad esempio corsi di formazione, figure specializzate ecc.).

· Nel mese che precede il primo consiglio di classe (da ora denominato C.d.C) i docenti devono prendere tempestivamente visione della certificazione al fine di elaborare una adeguata programmazione didattica.

AREA DIDATTICA

· La funzione strumentale preposta all'area dell'inclusione traccia una relazione al fine di evidenziare sia i punti forti sia le criticità emerse durante l'attuazione dei percorsi individualizzati. Tale relazione deve essere presentata al collegio dei docenti che conclude le attività didattiche.

· Figure coinvolte: F.S. preposta all'area dell'inclusione, coordinatore di classe, consiglio di classe, personale ATA (predisposizione di ambienti didattici, assistenza al docente in caso di alunni disabili etc.), famiglia dell'alunno.

Studenti con certificazione di disabilità:

· il C.d.C. procede alla stesura del PEI (piano educativo individualizzato) che è dovuto per legge.

Studenti con diagnosi di disturbi evolutivi:

· In presenza di una diagnosi di DSA, il C.d.C. deve fare riferimento alla Legge 170/10 e al D.M. n.5669 12/07/2012 ed elaborare un PDP (Piano Didattico Personalizzato) che è dovuto per legge.

· In presenza di una diagnosi di ADHD, DISTURBO DEL LINGUAGGIO, DISTURBO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA, il consiglio di classe può decide in base alla propria valutazione tecnica se utilizzare o meno lo strumento del PDP. Qualora il consiglio di classe decida di non progettare un PDP deve esplicitare le motivazioni della sua scelta nel verbale del primo C.d.C.: «La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza […] il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano didattico personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione» (Piano Didattico personalizzato, p. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n. 2363).

Alunni con svantaggio socio-economico, sociale e linguistico:

· «tali alunni dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche» (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n. 8-561 del 6/3/2013). Anche in questo caso il C. di C. è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano didattico personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione» (Piano Didattico personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n. 2363).

· I PDP vanno redatti non oltre il primo trimestre scolastico (DM 5669, par. 3.1); i PEI vanno redatti entro la fine del mese di ottobre (si può prorogare il termine della presentazione del PEI al 30 novembre se il C. D. C ha delle valide motivazioni che vanno comunque verbalizzate).

· Per la progettazione ed il monitoraggio dei PEI va convocato il GLO (gruppo di lavoro operativo) composto dal consiglio di classe, dal dirigente o da un suo delegato (F.S. all'inclusione o referente dell'area inclusione o membro del GLI), dalle figure professionali specifiche - interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con lo studente o con la studentessa con disabilità - dal supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare della ASL, dai genitori/tutori del ragazzo/della ragazza e da tutti gli specialisti che vorranno indicare i genitori/tutori.

· Il GLO si riunisce almeno tre volte durante l'anno scolastico (all'inizio, per il monitoraggio intermedio del PEI, alla fine anno scolastico).

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA

Nel caso in cui un docente o più docenti abbia/abbiano il sospetto che uno studente/una studentessa possa avere un disturbo specifico dell'apprendimento, deve/devono segnalare il caso al coordinatore di classe e alla funzione strumentale preposta all'area dell'inclusione. Questi ultimi convocheranno i genitori/tutori dello studente/della studentessa e, in base agli esiti del colloquio, potranno suggerire un accertamento diagnostico. Date le attuali tempistiche per le procedure di accertamento presso le strutture sanitarie pubbliche, la famiglia può consegnare alla scuola anche gli esiti di test diagnostici effettuati presso strutture private, in attesa dello svolgimento/completamento dell'iter di certificazione della ASL. Con la consegna della diagnosi, il CdC può elaborare il PDP con le misure dispensative e gli strumenti compensativi adeguati. Di conseguenza, se il presunto caso di DSA emergesse nel corso dell'anno scolastico - e/o in anni successivi al primo - la compilazione del piano didattico personalizzato non segue le ordinarie scadenze previste per i BES già certificati; esclusivamente in questo caso, il termine del primo quadrimestre non sarà vincolante.

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Per la progettazione e il monitoraggio dei PEI viene convocato il GLO (gruppo di lavoro operativo) composto dal consiglio di classe, dal dirigente o da un suo delegato (f.s. all'inclusione o referente dell'area inclusione o membro del GLI), dalle figure professionali specifiche - interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con lo studente o con la studentessa con disabilità - dal supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare della ASL, dai genitori/tutori del ragazzo/della ragazza e da tutti gli specialisti che vorranno indicare i genitori/tutori.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI

Figure coinvolte: Dirigente Scolastico, Funzione strumentale preposta all'area dell'inclusione, coordinatore di classe, consiglio di classe, personale ATA (predisposizione di ambienti didattici, assistenza al docente in caso di alunni disabili etc.), famiglia dell'alunno.

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è parte integrante della progettazione (proposta educativa e didattica) sia come controllo del processo di insegnamento/apprendimento che come verifica dell'efficacia e dell'efficienza del servizio offerto. Per le

studentesse e gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto all'inizio dell'anno scolastico; la valutazione prende in considerazione la situazione di partenza degli allievi ed i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Linee guida nazionali. Il livello di apprendimento delle studentesse e degli studenti viene valutato prestando attenzione ai contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie e curando principalmente il processo di apprendimento rispetto al prodotto elaborato. Le Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri, emanate con C.M. 4233 del 19/02/2014, indicano come la valutazione degli alunni stranieri, in particolare di quelli neo arrivati nel nostro paese, vada intesa nella sua accezione formativa; pertanto, si pone la necessità di tener conto del percorso di apprendimento compiuto da ogni singolo/a allievo/a, della sua storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e competenze essenziali acquisite nel corso dell'anno scolastico. La valutazione degli alunni che hanno l'Italiano come lingua seconda (Italiano come L2) implica come parametro costante l'attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze linguistiche acquisite da ciascun allievo, ai progressi fatti e ai traguardi raggiunti, senza tralasciare la complessità e difficoltà costituita dall'esperienza di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo. Per i criteri ed i parametri di valutazione si rinvia al PDP di ogni singolo ogni singolo/a allievo/a.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

Sia per quanto riguarda le attività di Orientamento in uscita, in accordo con l'Università di Siena e con altri Enti, sia per quanto concerne i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), le studentesse e gli studenti con Piani Educativi Individualizzati e con Piani Didattici Personalizzati prendono parte alle attività programmate e realizzate per tutti gli studenti del Liceo "Galileo Galilei" delle classi del secondo biennio e del quinto anno.

TEMPI E SCADENZE: CERTIFICAZIONE E PDP

- Le certificazioni consegnate entro il 31 dicembre consentono la predisposizione del PDP entro il primo quadrimestre dell'anno scolastico. La certificazione consegnata entro tale data rimane valida per l'intero anno.
- Le nuove certificazioni presentate nel corso dell'anno possono essere accettate fino al 31 marzo; oltre tale data, la predisposizione del PDP è rinviata all'anno scolastico successivo, salvo eccezioni motivate dal Dirigente Scolastico e condivise con il CDC.
- Per le classi terminali, la presentazione delle certificazioni deve avvenire entro il 31 marzo per consentire la predisposizione delle modalità d'esame.

PROVE INVALSI

Allievi con disabilità

Per alunni con disabilità certificata possono essere previsti strumenti compensativi e/o misure dispensative. La decisione sull'utilizzo di strumenti compensativi e/o misure dispensative è competenza del dirigente scolastico che provvede alla loro indicazione nell'elenco elettronico degli allievi presente sul portale dell'INVALSI dedicato alle prove standardizzate nazionali, in stretta coerenza con quanto previsto nel PEI. Sempre in coerenza e continuità con quanto previsto nel PEI,lo studente/la studentessa con disabilità che svolge la prova INVALSI può usufruire di un sintetizzatore vocale che legga quanto visualizzato sullo schermo come strumento compensativo e/odi tempo aggiuntivo (15 minuti per italiano e 15 minuti per matematica) come misura dispensativa; inoltre, ove

previsto dal PEI, è possibile utilizzare il dizionario e una calcolatrice personale; la scuola può predisporre per gli allievi con disabilità prove in formato cartaceo o elettronico, i cui dati NONdevono essere trasmessi all'INVALSI.

Allievi con DSA

Per allievi con DSA possono essere previsti strumenti compensativi e/o misure dispensative. La decisione sull'utilizzo di strumenti compensativi e/o misure dispensative è competenza del dirigente scolastico che provvede alla loro indicazione nell'elenco elettronico degli allievi presente sul portale dell'INVALSI dedicato alle prove

standardizzate nazionali, in stretta coerenza con quanto previsto nel PDP. Sempre in coerenza e continuità con quanto previsto nel PDP, lo studente/la studentessa conDSA che svolge la prova INVALSI può usufruire di un sintetizzatore vocale che legga quanto visualizzato sullo schermo come strumento compensativo e/o di tempo aggiuntivo (15 minuti peritaliano e 15 minuti per matematica) come misura dispensativa.

Altri BES

· Tutti le altre tipologie di allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) svolgono le prove INVALSI computer based (CBT) in modalità standard, cioè senza l'utilizzo di strumenti compensativi e/o misure dispensative.

· Per ulteriori specifiche e chiarimenti, si rinvia alle note ministeriali che vengono emanate annualmente in occasione delle prove INVALSI.

ESAME DI STATO (D.Lgs. 62/2017)

Alunni con disabilità

· Il DM 182 del 29 dicembre 2020 – Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato, ha definito tre tipologie di PEI: ordinario, personalizzato (con prove equipollenti) e differenziato. Siail PEI ordinario sia il PEI personalizzato consentono, al superamento dell'Esame di Stato, il conseguimento del titolo di studio (diploma). Il PEI differenziato non consente il conseguimento del titolo di studio (diploma).

· Per i candidati con PEI possono essere previsti strumenti compensativi (es. sintetizzatore vocale,computer ecc.) e/o misure dispensative (es. tempi aggiuntivi). È possibile l'assistenza del docente di sostegno secondo le indicazioni del Consiglio di Classe e la decisione della Commissione d'esame.

· Le prove sostenute dagli studenti e dalle studentesse con disabilità e con PEI possono essere quelle ministeriali oppure equipollenti oppure non equipollenti.

· Lo svolgimento delle prove equipollenti viene deciso dal Consiglio di Classe e indicato nel PEI. Tali prove vengono predisposte dalla Commissione d'esame, hanno la stessa validità di quelle ministeriali e devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto gli obiettivi di apprendimento e le competenze previste per il superamento dell'Esame di Stato; l'effettuazione ditali prove consente il conseguimento del titolo di studio (diploma) senza menzione dello svolgimento di prove equipollenti.

· Lo svolgimento delle prove non equipollenti viene deciso dal Consiglio di Classe e indicato nel PEI. Tali prove vengono predisposte dalla Commissione d'esame e non hanno la stessa validità di quelle ministeriali; per tale ragione, lo svolgimento di prove non equipollenti non consente il conseguimento del titolo di studio (diploma) e viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi sulle competenze conseguite al termine del percorso di studi.

Alunni con DSA

Gli allievi con disturbi specifici di apprendimento certificati (DSA) e per i quali è stato previsto un PDP, svolgono le prove di esame ministeriali e conseguono il titolo di studio (diploma); possono essere utilizzati gli strumenti compensativi (es. sintetizzatore vocale, computer ecc.) e/o misure dispensative (es. tempi aggiuntivi) utilizzati nel corso dell'anno scolastico e indicati nel PDP.

Per ulteriori specifiche e chiarimenti, si rinvia all'ordinanza ministeriale che viene emanata annualmente in occasione degli Esami di Stato.

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA SPECIFICO STUDENTI NON ITALOFONI

Considerando le nuove linee guida nazionali sull'accoglienza degli studenti stranieri del 17 Marzo 2022 dal titolo, *"Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori" ed il* Rapporto del Ministero dell'Istruzione del 2021 dal titolo "Gli alunni con cittadinanza non italiana", questo Protocollo di Accoglienza intende definire pratiche condivise all'interno del Liceo in tema di accoglienza di studenti stranieri.

Le fasi e le modalità di accoglienza

Le attività indicate per studenti neo-arrivati sono:

- PRIMA ALFABETIZZAZIONE: durante la prima fase, gli sforzi e l'attenzione privilegiata sono rivolti all'acquisizione della lingua per comunicare (A1 - A2). Lo studente deve essere sostenuto nelle attività di comprensione, produzione orale, creazione di un lessico di base, acquisizione di tecniche di letto-scrittura.
- FASE "PONTE": di accesso all'italiano dello studio. Continua e si amplia l'acquisizione della lingua per la comunicazione interpersonale di base (A2-B1) e si inaugura l'apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a partire dalle materie a minor carattere "verbale", contando su strumenti mirati quali glossari bilingui e testi semplificati e linguisticamente accessibili.
- FASE "DELLA FACILITAZIONE LINGUISTICA": alunno non italofono segue il curricolo comune ai pari e viene sostenuto attraverso forme di facilitazione didattica e linguistica (B1-B2).

Compiti del team/consiglio di classe

Il consiglio di classe:

- promuove l'attivazione a scuola di percorsi di alfabetizzazione, entro i limiti delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, finanziamenti e fondi particolari su progetto, ecc.), in orario scolastico ed extra scolastico, con la previsione della possibilità di uscita dal gruppo classe, e favorisce azioni di *peer tutoring* e *peer education*;
- favorisce la partecipazione dell'alunno a corsi di italiano, eventualmente organizzati da associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, in orario extrascolastico;
- definisce, attraverso passaggi condivisi, gli interventi e le strategie pedagogico-didattiche, e prepara un Piano Didattico Personalizzato (PDP), prevedendo misure dispensative e strumenti compensativi, e l'eventualità di ridurre gli obiettivi di apprendimento, soprattutto nel biennio.

La valutazione degli studenti non italofoni

La valutazione finale sarà operata tenendo conto dei criteri di valutazione adottati collegialmente e anche delle oggettive condizioni di svantaggio linguistico degli alunni. Tale valutazione sarà quindi effettuata con riferimento al PDP.

Gli studenti NAI

Il nostro liceo accoglie ogni anno alcuni studenti provenienti da Paesi diversi, che portano con sé culture, lingue e vissuti differenti. In particolare, vogliamo prenderci cura di chi arriva da poco in Italia: i cosiddetti NAI (Nuovi Arrivati in Italia). Si tratta di studenti stranieri giunti da meno di due anni, spesso con una conoscenza ancora limitata o assente della lingua italiana. Attraverso questo protocollo, intendiamo favorire un inserimento graduale, rispettoso dei tempi e dei bisogni di ciascuno, garantendo a tutti il diritto all'istruzione e al successo formativo.
Accogliere uno studente straniero significa andare oltre la semplice iscrizione: significa creare un clima sereno, offrire sostegno linguistico, costruire relazioni significative e promuovere l'inclusione culturale e sociale. Questo documento intende quindi definire delle linee guida condivise, per aiutare docenti, segreteria, studenti e famiglie ad affrontare con consapevolezza il percorso scolastico dei NAI.

Questo protocollo si applica:

- Agli alunni stranieri appena arrivati in Italia (NAI), sia minori non accompagnati che studenti con le loro famiglie;
- Ai docenti e a tutto il personale scolastico coinvolto;
- Alle famiglie degli studenti stranieri, con particolare attenzione alla mediazione linguistica e culturale.
  Il protocollo si basa su importanti normative che tutelano il diritto allo studio e l'inclusione:
- Art. 3 e 34 della Costituzione Italiana (uguaglianza e diritto all'istruzione);
- Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998);
- Regolamento D.P.R. 394/1999, articoli 45 e 46, sull'inserimento scolastico degli alunni stranieri;
- Linee guida del MIUR del 2014 sull'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri;
- Circolare MIUR n. 2 del 2010, che stabilisce i criteri per la valutazione degli studenti stranieri;
- Linee guida sull'italiano L2 (MIUR, 2007);
- C.M. 8/2013 sui Bisogni Educativi Speciali.

Inserimento nella classe
L'alunno viene inserito nella classe più adatta, tenendo conto dell'età anagrafica, ma anche del livello linguistico e delle competenze pregresse. L'obiettivo è garantire una collocazione che favorisca l'apprendimento, evitando isolamento o eccessiva frustrazione.
In questa fase:

- Si redige un Piano Personalizzato di Apprendimento (PPA), che contiene obiettivi, strumenti didattici, tempi e modalità di verifica;
- Viene garantito un percorso di italiano L2, attraverso ore specifiche di alfabetizzazione o supporto linguistico.

Modalità di verifica

- Le prove possono essere adattate o semplificate;
- Si possono prevedere prove orali in alternativa a quelle scritte;
- In alcune discipline, la valutazione può essere descrittiva, almeno inizialmente;
- Le valutazioni sono accompagnate da una nota integrativa che spiega il percorso svolto.

Scrutini

- Tutti gli studenti, compresi i NAI, vengono valutati dal Consiglio di Classe;
- La non promozione non è automatica, ma deve essere motivata con attenzione, soprattutto nei primi anni (C.M. 2/2010);
- Si valorizzano i progressi, anche parziali, in una logica di inclusione e crescita personale.

Collaborazioni esterne

Per rafforzare l'inclusione, la scuola collabora con:

- Associazioni e ONG per attività extrascolastiche, mediazione culturale, doposcuola;
- Enti locali per progetti specifici.